

# LA NASPI

DOTT.SSA ANNACHIARA LANZARA

# LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)

La NaSpl è una indennità mensile che viene erogata, su domanda dell'interessato, dall'INPS a qualsiasi lavoratore subordinato e quindi anche al dirigente, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La finalità dell'istituto è di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

# I BENEFICIARI DELLA NASPI

La NASpl spetta ai **lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione**, eccezion fatta per i:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpl.

# LA DOMANDA PER CHIEDERE LA NASPI

- è presentata in via telematica dal lavoratore all'INPS;
- equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dal centro per l'impiego;
- è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANAPL) per inserirla nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
- deve essere presentata entro il **termine di decadenza** di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

# DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno, ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpl in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

# AMMONTARE E DURATA DELLA NASPI

- Il dato normativo prevede che l'indennità si **calcola** in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
- L'importo massimo mensile per il 2022 è di € 1360,77 (Circolare INPS del 16.02.2022, n. 26)
- In ogni caso la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione
- In ogni caso la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
- L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
- Sicché la durata massima dell'indennità è di 24 mesi.

# LA RIDUZIONE DELLA NASPI DAL 1° GENNAIO 2022

La legge di bilancio 30 dicembre 2021. n. 234 ha disposto che per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022:

1. la prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
2. per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda della NASpi, la prestazione si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

# DEROGHE ALLA DISCIPLINA: L' INCENTIVO ALL' AUTOIMPREDITORIALITÀ

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio:

- di un'attività lavorativa autonoma;
- di un'attività di impresa individuale;
- o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La domanda per ottenere l'incentivo all'imprenditorialità deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 30 giorni che decorre:

- dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma;
- dalla data di inizio dell'attività di impresa individuale;
- dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore che usufruisce dell'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPI non ha diritto alla contribuzione figurativa, né all'eventuale Assegno familiare.

Qualora, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, il lavoratore dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata o dalla significatività del reddito prodotto (Corte cost. 14 ottobre 2021 n. 194), sarà tenuto a restituire integralmente l'anticipazione ottenuta.

Tale obbligo non sussiste unicamente qualora il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa con della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



# I REQUISITI

- cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- oppure dimissione per giusta causa quando si verifica un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
- **stato di disoccupazione:** il soggetto privo di lavoro deve essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti;
- nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo della disoccupazione, il lavoratore deve aver maturato almeno **13 settimane di contribuzione;**

## I REQUISITI –SEGUE

- La legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 ha definitivamente soppresso il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- Questa novità opera per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022.

# LA DECADENZA

Il percettore decade dal diritto a percepire la NASpI in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale nei casi in cui non dovesse inviare all'INPS determinate informazioni;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

# OBBLIGHI, DISPONIBILITÀ E SANZIONI

Il percettore della NASpi è tenuto:

1. Contattare il centro per l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda con cui ha chiesto all'INPS l'erogazione della NASPI; in caso di inadempimento, il lavoratore è direttamente convocato dal centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio.
2. Rispettare i comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato stipulato con il centro per l'impiego. Ove ciò non avvenga, è prevista la decurtazione della mensilità di prestazione; e, nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.
3. Accettare l'eventuale offerta di lavoro, rifiutabile solo per giustificato motivo. In caso di rifiuto ingiustificato è prevista la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.

# LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

## LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- è riconosciuta al beneficiario della NASPI per la maturazione del diritto alla pensione e per il calcolo del trattamento pensionistico;
- non è effettivamente versata né dal datore di lavoro né dal lavoratore ma è accreditata direttamente dall'INPS;
- è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso;
- non è utile per conseguire il diritto alla pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

# L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Da ultimo, l'articolo 1, commi da 324 a 328, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio dello Stato per il 2021, nell'ambito di un processo più ampio di potenziamento delle politiche attive del lavoro, aveva reintrodotta in via transitoria l'assegno di ricollocazione, in particolare, a favore di quanti, nel corso dell'anno 2021 siano percettori di **Naspi da oltre 4 mesi**, ovvero percepiscano il **reddito di cittadinanza**.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha espressamente soppresso l'assegno di ricollocazione e ha stabilito che i beneficiari della NASPI possono accedere al Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori adottato dal decreto Ministero del Lavoro del 5 novembre 2021.